



COMUNE DI VETRALLA
SETTORE III
IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022

Visti i commi 738 e seguenti dell'art. 1, della legge di Bilancio per l'anno 2020 del 30 dicembre 2019, n. 160;
Visto il Regolamento Comunale per l'approvazione dell'Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21.04.2022, con cui sono state confermate, per l'anno 2022 le aliquote IMU già deliberate per l'anno 2021.

ENTRO IL 16 GIUGNO 2022

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Tipologia Immobile	ALIQUOTE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Detrazione € 200,00)	5,50 per mille
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	9,00 per mille
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla Legge n. 133/1994, aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità, ivi compresi i fabbricati destinati a funzioni produttive connesse alle attività agricole classificati nella categoria catastale D/10.	zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D , ad eccezione della categoria D/10 (Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'imposta va versata allo Stato per la quota calcolata ad aliquota standard del 7,60 per mille e la restante quota del 3,00 per mille va versata al comune)	10,60 per mille
Altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate**:

- **prima rata, 50%, entro il 16 giugno**
- **seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre. E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.**

La prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, calcolata applicando le aliquote e la detrazione deliberate; l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Esenzione per il Settore del Turismo e dello Spettacolo, ai sensi della lettera d), del comma 1 e del comma 3, dell'art 78, del decreto-legge n. 104/2020, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d), dell'art 78 del decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I contribuenti che possiedono immobili per i quali non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) riferita all'anno 2022, per effetto dell'esenzione prevista dalla lettera d), del comma 1 e dal comma 3, dell'art 78, del decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, **sono invitati a trasmettere all'Ufficio Tributi un'apposita dichiarazione IMU.**

Esenzione IMU "Beni merce" (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) .A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Per tale fattispecie, il comma 769, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019 prevede l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU al fine di attestare il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Pensionati Esteri (art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021- Legge di Bilancio 2022) Limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5%. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, è necessario presentare autodichiarazione tramite Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, con indicazione dello stato estero nel quale è maturato l'assegno pensionistico.

Si ricorda, che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Ai sensi dell'art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso comune oppure in comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.**

CODICI PER VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI VETRALLA: L814

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE	3930	

Dichiarazione IMU per variazioni intervenute nel corso dell'anno 2021.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, nei casi disciplinati con decreto del MEF, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa, utilizzando il modello approvato con il decreto del MEF. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in quanto compatibili.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti numeri telefonici: 0761/466941 - 0761/466979 – 0761/466981 – 0761/466982, a mezzo posta elettronica all'indirizzo tributi@comune.vetralla.vt.it, oppure collegarsi al sito [internet www.comune.vetralla.vt.it](http://www.comune.vetralla.vt.it)

Vetralla, maggio 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maurizio CIGNINI

L'ASSESSORE AI TRIBUTI
Elisabetta RAGGI